



UNIMORE
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
MODENA E REGGIO EMILIA

**Relazione illustrativa dell' ipotesi di contratto integrativo
per il personale dipendente contrattualizzato
dell'Ateneo di Modena e Reggio Emilia
Sottoscritto in data 17.12.2015**

Modulo 1

Le delegazioni di parte pubblica e sindacale, in data 17.12.2015, hanno sottoscritto l'ipotesi di contratto integrativo per il personale dipendente contrattualizzato dell'ateneo di Modena e Reggio Emilia, vigente, per la parte economica, dall'1.1.2015 fino alla data 31.12.2015 e, per la parte normativa fino alla data di sottoscrizione del nuovo CCNL, fatte salve successive modifiche che le parti negoziali apporteranno in sede negoziale.

Le delegazioni sono così composte:

Delegazione di parte pubblica: Prof. Riccardo FERRETTI (*Presidente*); Dott. Stefano RONCHETTI (*Direttore Generale*) (Firmato)

R.S.U., nelle persone di: Gianluca Tosetto, Paola Manni, Daniela Nasi, Maria Cristina Notarsanto, Marco Pettenuzzo, Giuseppe Gatti, Martino Antonio, Giancarlo Bergamini, Francesca De Rienzo (Firmato)

Organizzazioni sindacali territoriali:

FLC-CGIL nelle persone di Dott. Pietro Abbracciavento (Firmato)

CISL-Federazione Università nelle persone di Michele Ciocca (Firmato)

UIL-R.U.A. nella persona di Marco Fortunato (Firmato)

S.N.A.L.S.-Fed. Conf.S.A.L. Università CISAPUNI nella persona di Dario Mazzoli (Firmato)

U.S.B.-P.I. nella persona di Dott Fulvio Buonanno (non Firmato)

C.S.A. di Cisl nella persona di Pietro Castagnetti. (Non Firmato)

Soggetti destinatari: personale tecnico-amministrativo con contratto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, personale con contratto di somministrazione, collaboratori ed esperti linguistici.

Il contratto integrativo in oggetto al Capo 1 disciplina la ripartizione delle risorse del trattamento accessorio tra i vari istituti incentivanti previsti dal CCNL 16.10.2008 e la tempistica delle liquidazioni degli istituti del trattamento accessorio per l'anno 2015.

Al Capo 2 sono disciplinati i criteri generali di distribuzione delle risorse per il lavoro straordinario.

Al Capo 3 sono disciplinati i criteri di distribuzione degli istituti del disagio e rischio di cui all'art. 88 comma 2 lett c) del CCNL 16.10.2008 .

Al Capo 4 viene riportata una dichiarazione di intenti riguardante la trattativa dell'anno 2016.

Detto contratto integrativo, unitamente alla presente relazione illustrativa, con nota direttoriale del 7.2.2016, prot.n. 432, è stato trasmesso ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti affinché, in ottemperanza all'art.5- comma 3 del CCNL 16.10.2008, al comma 196 dell'art.1 della Legge 23 dicembre 2005, n.266 ed all'art.55 del Dec. Leg.vo n.15/2009, provveda a certificarlo.

Alcuni istituti disciplinati nell'accordo in argomento (disagio e rischio e indennità di responsabilità, parte fissa) verranno erogati entro i mesi di marzo/aprile dell'anno 2016, considerato che sono stati completati gli adempimenti previsti dall'art. 10 del d.lgs. 33/2013 (Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2015-17), dal comma 8 del medesimo art.10 (obbligo di pubblicazione sul sito "*Trasparenza, valutazione e merito*"). In data 2.10.2014 è stata validata l'apposita Relazione (a cura del Nucleo di Valutazione) sulla Performance, ai sensi dell'art. 14, comma 6. del d.lgs. n. 150/2009.

Il Piano della performance 2015-17 previsto dall'art. 10 del d.lgs. 150/2009 è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione del 22.12.2015.

Avendo infine adottato il Sistema di misurazione e valutazione della performance con delibera del Consiglio di Amministrazione del 30.11.2011 di cui è stata pubblicata la relazione OIV sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza ed integrità dei controlli interni-anno 2014, ai sensi dell'art.14 - comma 4 lett. a) e g) del d.lgs. 150/2009.

Questo ateneo inoltre nell'anno 2010 (come notificato al C.d.A. del 23/11/2010) ha aderito al laboratorio CAF - Università, promosso dalla Fondazione CRUI in collaborazione con il MIUR, con il Dipartimento della Funzione Pubblica e con il supporto del Centro Risorse Nazionale CAF, partecipando attivamente agli incontri nel corso di tutto il 2011. Il progetto, a cui hanno aderito in totale 38 atenei è stato finalizzato alla sperimentazione e validazione del modello CAF nell'ambito universitario, come strumento per impostare un percorso di misurazione e valutazione della performance delle strutture universitarie.

I risultati sono stati presentati al personale dell'ateneo sotto forma di report di sintesi e pubblicati sul sito web dell'ateneo del mese di marzo 2012 (vedi il link <http://www.organizzazione.unimore.it/site/home/progetti/caf.html>).

La trattativa si è svolta tenendo conto delle seguenti norme e disposizioni contrattuali che costituiscono il presupposto per le disposizioni contenute nel suddetto accordo:

- art.4 - comma 2 - del CCNL stipulato il 16.10.2008 che stabilisce: *“La contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle seguenti materie: a) i criteri per la ripartizione delle risorse indicate nell'art.87 tra le finalità e secondo la disciplina di cui all'articolo 88 (...)”*;

- artt. 86, 87, 88 e 90 del CCNL 2006/9 e successive modificazioni ed integrazioni;

- art.1 - commi 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196 - della Legge 23.12.2005, n.266, (Legge finanziaria 2006) che ha stabilito che, a decorrere dall'anno 2006, l'ammontare complessivo dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa non possa essere superiore a quello previsto per l'anno 2004, negli importi certificati dai competenti Organi di Controllo e che detti importi possono essere incrementati degli importi fissi dei previsti dai CC.CC.NN.L. che non risultino confluiti nei fondi dell'anno 2004;

- l'art.67 - comma 5 -della Legge n.133/2008 che prevede: *“(...) A decorrere dall'anno 2009, l'ammontare complessivo dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa delle (...) università, determinato ai sensi delle rispettive normative contrattuali, non può eccedere quello previsto per l'anno 2004 come certificato dagli organi di controllo di cui all'art.48 , comma 6 del Dec. Leg.vo 30 marzo 2001 n.165 e, ove previsto, all'art.39 , comma 3- ter della Legge 27 dicembre 1997, n.449 e successive modificazioni ridotto del 10 per cento”*;

- Legge di stabilità dell'anno 2014 (Legge n.147/2013) che all'art. 456 dispone quanto segue: *“456. All'articolo 9, comma 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: «e sino al 31 dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «e sino al 31 dicembre 2014». Al medesimo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate*

annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo».

- La nota circolare MEF- Ragioneria Generale dello Stato – n.20 dell'8.5.2015, prot. n.39875 indica che " (...) a partire dal 1° gennaio 2015: - non opera più il limite soglia del 2010 sulle risorse costituenti i fondi; - non dovrà procedersi alla decurtazione dell'ammontare delle risorse per il trattamento accessorio in relazione all'eventuale riduzione del personale in servizio; - le risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale devono essere decurtate di un importo pari alle riduzioni operate, nell'anno 2014, per effetto del primo periodo dell'art.9 –comma 2 bis;"
- parere Aran del 18.6.2015, prot. n. 19932, ed ulteriori pareri nei quali sono state date indicazioni e criteri agli enti locali per poter, nell'anno 2015, incrementare i fondi parte variabile del trattamento accessorio, mediante l'applicazione di una specifica norma contrattuale di comparto che lo prevede.

Tali principi generali, ad avviso di questa amministrazione, sono, per analogia, ritenuti applicabili anche al nostro comparto mediante l'applicazione dell'art. 87 – comma 2 CCNL 16.10.2008, ove è prevista la possibilità di incrementare i fondi del trattamento accessorio per attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti, ai quali sia correlato un incremento delle prestazioni del personale in servizio.

Le condizioni indicate nei pareri Aran sono le seguenti:

- l'incremento del fondo può essere solo di natura variabile e limitato agli anni in cui si verificano tali maggiori attività;
- non può finanziare progressioni orizzontali o indennità di responsabilità;
- l'ente deve avere rispettato (...Omissis...) le norme sul contenimento della spesa del personale;
- l'incremento deve essere strettamente correlato ad uno o più obiettivi di miglioramento della performance organizzativa e attivazione di nuovi servizi o processi individuati nel Piano della Performance triennale;
- le risorse devono essere rese disponibili solo a consuntivo e dopo avere accertato con parametri oggettivi il raggiungimento degli obiettivi prefissati e devono andare a premiare solo chi è stato coinvolto in tali nuove attività dopo la valutazione positiva delle attività svolte secondo quanto prefissato;
- devono quindi remunerare specifiche ed effettive prestazioni necessarie per il raggiungimento di tali nuove e più complesse attività;
- l'attività aggiuntiva deve poter essere direttamente ed immediatamente verificabile;
- le risorse incrementate non possono essere rese stabili negli anni successivi.

- Le attività che il nostro Ateneo vuole incentivare rispondono ai requisiti richiesti dall'art.87 - comma 2 del CCNL 16.10.2008 necessari per poter incrementare i fondi del trattamento accessorio ma, considerati i vincoli ancora persistenti nel fondo di parte stabile, si ritiene di poter applicare tale norma solo in modo transitorio per l'anno 2015 sui fondi di parte variabile;
- In definitiva perciò sia la nota MEF n.20 sopracitata che i principi sopraevidenziati dalla nota Aran del 18.6.2015 portano a ritenere che sia possibile, in circostanze particolari, debitamente motivate, e in modo transitorio, procedere ad un incremento se pur di parte variabile, del fondo in argomento applicando, per il comparto università, il predetto articolo 87 - comma 2 CCNL 16.10.2008, ancora vigente.
- pareri ARAN dell'15.4.2014, prot.n.6400, all'Università degli Studi di Ferrara, MEF - Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato del 27.2.2014, prot. n.17635 alla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa e del 27.10.2014, prot. n.83583 e della Funzione Pubblica del 11.11.2014, prot.n.63259 all'Università degli Studi di Ferrara con i quali è stato chiarito che la decorrenza delle progressioni economiche orizzontali avviene nell'anno di riferimento inteso *“quello nel quale risulta approvata la relativa graduatoria”*;
- art.88 - comma 5 del CCNL 16.10.2008 che precisa: *“Le somme non utilizzate o non attribuite con riferimento alle finalità del corrispondente esercizio finanziario sono portate in aumento delle risorse dell'anno successivo, fatta salva la specifica finalizzazione già definita”*;

Il fondo del trattamento accessorio dell'anno 2015 è stato costituito secondo quanto previsto dall'art.87 del CCNL 16.10.2008, dall'art.1 - commi 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196 - della Legge 23.12.2005, n.266, (Legge finanziaria 2006), dall'art. 67 - comma 5 - della Legge 133/2008, dall'art. 456 della Legge di stabilità dell'anno 2014 (Legge n.147/2013) e dall'art. 87 - comma 2 del CCNL 16.10.2008 (per il quale viene allegata la relazione *“Criteri per incrementare le risorse variabili del trattamento accessorio Anno 2015- che costituisce parte integrante al presente documento”*).

I criteri di costruzione del fondo sono stati illustrati al Collegio dei Revisori dei Conti di Ateneo con nota direttoriale del 7.1.2016, prot.n. 432, al fine di poter acquisire la certificazione da parte di tale Organo. Il Collegio dei revisori dei conti, con verbale n. 26 del 9.2.2016 ha certificato positivamente il fondo.

Si illustra brevemente il contenuto di detto accordo:

Al Capo 1, come già sopra evidenziato, sono disciplinati i criteri di ripartizione, per l'anno 2015, del fondo del trattamento accessorio che è stato suddiviso nel seguente modo:

QUADRO DI SINTESI DEL TRATTAMENTO ACCESSORIO ANNO 2015

ISTITUTI DEL TRATTAMENTO ACCESSORIO	TRATTAMENTO ACCESSORIO ANNO 2015 (al netto oneri)	
Ind. Posizione e di risultato – categoria EP	€ 358.881,24	25,49%
progressioni economiche orizzontali 2011	€ 263.533,07	18,72%
Trattamento accessorio mensile ex art. 88 comma 3 CCNL 16.10.2008	€ 68.000,00	4,83%
TRATTAMENTO ACCESSORIO CEL	€ 20.000,00	1,42%
totale disagio e rischio (art. 88 - comma 2 lett. c del CCNL 16.10.2008)	€ 95.000,00	6,75%
Straordinario	€ 42.000,00	2,98%
Indennità di responsabilità – categorie B – C - D	€ 478.900,00	34,02%
Risorse stabili scontrattualizzate anno 2015 per Progressioni giuridiche orizzontali anno 2012	€ 36.834,00	2,62%
produttività collettiva e miglioramento dei servizi (risorse stabili)	€ 44.697,79	3,17%
Performance individuale (risorse stabili del trattamento accessorio variabili del fondo comune)	€ 81.531,79	5,79%
TOTALE fondi STANZIATI NELL'ANNO trattamento accessorio (risorse stabili)	€ 1.407.846,10	100,00%
RISORSE VARIABILI	€ 14.177,62	
Risorse aggiuntive ulteriori per "scontrattualizzazione" peo 2012	€ 110.502,00	
economie risultanti dall'anno 2014 non distribuite	€ 19.424,21	
Totale risorse stabili+variabili da distribuire in base alla performance	€ 225.635,62	
Risorse variabili aggiuntive del trattamento accessorio per premiare progetti correlati al Piano Strategico triennale o al Piano Triennale della performance comportanti attivazione di nuovi processi o nuove attività che hanno comportato un miglioramento/accrescimento valoriale	€ 140.920,00	
TOTALE fondi STANZIATI NELL'ANNO trattamento accessorio (risorse stabili + RISORSE VARIABILI + economie anno 2014)	€ 1.692.869,93	

Le risorse complessive pari ad euro 225.635,62 (costituite sia di risorse di parte stabile che di parte variabile del fondo) andranno ripartite tra tutto il personale tecnico-amministrativo sulla base degli esiti del processo di valutazione. Il personale infatti verrà suddiviso in tre fasce di livello alto medio e basso. In fascia alta non potrà accedere più del 60% del personale ed in fascia bassa accederà obbligatoriamente chi ha svolto un periodo effettivo di lavoro inferiore ai 4 mesi. Coloro che si posizionano in fascia bassa otterranno 1,7 quote del fondo complessivo, in media 2,5 quote in alta 3 quote. Pertanto tali risorse verranno ripartite sulla base degli esiti valutativi della performance.

Al Capo 2 sono disciplinati i criteri generali di ripartizione delle risorse destinate al lavoro straordinario: le parti negoziali hanno mantenuto la stessa consistenza del fondo rispetto lo scorso anno per un importo complessivo pari ad euro 42.000.

Tale importo verrà distribuito tra le strutture di Ateneo mediante la costituzione di tre fondi: un Fondo per esigenze particolare di interesse generale per l'Ateneo, gestito dal Direttore Generale, un fondo per l'Amministrazione Centrale, gestito dal Direttore Generale, un terzo per le strutture decentrate, gestito dal Direttore Generale e dal Presidente della Conferenza dei Direttori di Dipartimento.

Il numero di ore massimo di ore di lavoro straordinario da assegnare e ripartire tra detti tre fondi viene determinato dividendo l'importo del fondo complessivo con il costo medio ponderato di un'ora di straordinario per categoria contrattuale (considerando però solamente le categorie più alte C e D in quanto in media tali categorie usufruiscono maggiormente del lavoro straordinario).

Il numero massimo di ore di lavoro straordinario così calcolato, tenuto conto che il costo medio ponderato è pari ad **euro 15**, è pari a **2.800**.

Dette complessive **2.800** ore, tenuto conto dei criteri sopraindicati, vengono ripartite tra i predetti fondi come segue:

TOTALE ORE DISPONIBILI anno 2015	2.800
---	--------------

Fondi per esigenze particolari di interesse generale per l'Ateneo	500
--	------------

Totale dipendenti esclusi portieri e dirigenti, n.29 EP, coll. ed esp. Ling.	N. unità di personale in servizio	Totale ore liquidabili escluse quelle imputate ai fondi particolari
609		2.300
Amministrazione Centrale (alla data del 1.1.2015)	184	695
Strutture Decentrate (alla data del 1.1.2015)	425	1.605

L'assegnazione delle ore di straordinario, riguardanti i fondi dell'amministrazione centrale e quello per le Strutture decentrate, verrà effettuata, esaminando le richieste che perverranno dando la priorità alle seguenti motivazioni:

- scadenze o adempimenti improcrastinabili, anche conseguenti ad attività connesse alla didattica od alla ricerca;
- traslochi particolarmente gravosi;
- ispezioni che comportano la presenza in servizio del personale interessato;

- necessità di permanenza in servizio di singole unità di personale nei casi eccezionali in cui si verifichi una percentuale elevata di assenze dal servizio nel medesimo periodo o di cessazioni, tali da comportare gravi inadempimenti o disservizi nel funzionamento della struttura;
- altre esigenze di interesse generale connesse agli obiettivi ed indirizzi strategici dell'Ateneo.

Le parti negoziali hanno introdotto un elemento di novità per l'anno 2015: i Direttori e Responsabili di struttura, prima di procedere all'inoltro delle proposte e richieste di liquidazione di ore di lavoro straordinario al Direttore Generale procederanno ad informare tutto il personale della propria struttura (tramite mail) contestualmente all'Ufficio Relazioni Sindacali. Inoltre essi dovranno darne comunicazione in occasione della prima seduta utile del Consiglio di Dipartimento.

Tutto ciò per garantire trasparenza e capillare informazione delle scelte effettuate e per responsabilizzare tutti gli operatori e le lealtà lavorative indirizzandole ad un utilizzo attento ed oculato di tale istituto.

Il Capo 3 contiene la disciplina degli istituti riguardanti il disagio e rischio. In definitiva viene mantenuta la normativa dello scorso anno riconoscendo un'indennità di disagio ulteriore per coloro che svolgono supporto informatico ai seggi elettorali.

Il Capo 4 contiene una dichiarazione di intenti mediante la quale le parti negoziali assumono l'impegno a rincontrarsi entro il mese di gennaio 2016 al fine di valutare la possibilità, alla luce delle disposizioni della nuova legge di stabilità 2016, di poter accantonare risorse per l'attivazione di progressioni economiche orizzontali, la cui regolamentazione non potrà che tenere conto delle finalità e priorità stabilite nei precedenti accordi.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Stefano RONCHETTI

